



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2018

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2018.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Il 30 aprile è l'ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della comunicazione relativa a retribuzioni e contributi ovvero a compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Dichiarazione Iva 2018

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo di imposta 2017.

Approvazione bilancio 120 gg società di capitali

Scade il 30 aprile il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo.

Bonus Autotrasportatori

Scade il 30 aprile il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi per presentare apposita istanza al fine di accedere al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

Registrazioni contabili

Il 15 maggio è l'ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro relativi al mese di aprile.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 aprile 2018.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 11 aprile 2018

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

Come noto, dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all'avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

• carte di credito
• carte di debito
• carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti

Con il recente provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)
gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l'Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica.

Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Il diverso ambito applicativo

normativa Iva	riguarda sia il carburante che i lubrificanti
normativa dirette	riguarda solo il carburante

La fattura elettronica dovrà essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

è onere del cedente	emettere fattura elettronica
è onere dell'acquirente	effettuare il pagamento con mezzi tracciati

CHIARITI GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE PER RICEVERE IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Dal 14 settembre prossimo le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher digitalizzazione potranno presentare, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, la richiesta di erogazione.

Il Decreto direttoriale del 29 marzo del Mise fissa la data a partire dalla quale le aziende potranno richiedere gli incentivi per la digitalizzazione della propria struttura imprenditoriale.

Il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher, quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Ne consegue che, per le aziende affidatarie, valgono le seguenti scadenze:

data da cui è possibile effettuare le spese agevolate	dal 14 marzo 2018
ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate	entro il 14 settembre 2018
invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione di rendicontazione	dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 dicembre 2018
erogazione del <i>voucher</i>	entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

In merito alla rendicontazione va ricordato che la richiesta di erogazione definitiva va corredata della documentazione attestante le spese sostenute.

In primis andranno forniti i titoli di spesa sui quali occorrerà riportare la seguente dicitura:

“Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014”

Nel caso di progetti di spesa agevolati (PON) la suddetta dicitura deve essere ulteriormente integrata con altra dizione:

“Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014 – 2020”.

Oltre ai titoli di spesa andranno presentati anche:

gli estratti del c/c dai quali risultino i pagamenti relativi ai titoli rendicontati
le liberatorie sottoscritte dai fornitori di beni e servizi
il resoconto sulla realizzazione del progetto con apposito schema riassuntivo delle spese sostenute

Tutti i documenti inviati dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale con propria CNS. Ricevuta la richiesta il Mise provvederà a verificare completezza ed esattezza della stessa oltre alla regolarità contributiva dell'impresa (acquisizione autonoma del Durc).

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, con proprio provvedimento, il Mise:

- erogherà il *voucher* ovvero
- comunicherà le motivazioni che comportano lo scarto della domanda.

Ogni comunicazione andrà effettuata utilizzando i modelli appositamente redatti dal Mise.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

Come già evidenziato in precedente informativa il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l'agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 (regola della circolare n. 1/E/2018) quanto nel periodo d'imposta 2017 (vecchia regola dell'esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha "obbligato" alla detrazione con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

- la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
- altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
- la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l'inserimento del protocollo sia la prova generale

del momento di ricezione, tale da consentire all'amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2017 (DR IVA2018) si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiamo una data "certa" di ricevimento nel 2017 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo studio per la contabilizzazione.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall'agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data "certa" nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario.

Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-*bis*") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17 è possibile compilare il *form* per richiedere il prospetto informativo (<http://www.entrate.riscossione.it/RDC/richestaPDA.action>) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.

Le tempistiche successive alla protocollazione della domanda di adesione alla rottamazione

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il 15 maggio 2018 con le seguenti modalità alternative:

- compilare l'apposito *form online* al *link* <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;
- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);
- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In presenza di piani di rateazione, il versamento delle rate scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2000/17 è sospeso fino alla data di scadenza degli importi rottamati. L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24/10/2016, l'Agenzia Entrate - Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30/06/2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31/12/2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31/07/2018; in seguito, invierà una seconda comunicazione entro il 30/09/2018 con gli importi utili per la rottamazione.